

N. R.G. 43273/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART. 281 SEXIES III COMMA CPC

nella causa iscritta al ruolo generale n. 43273/2021, promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Milano, piazza Velasca n. 8, presso lo studio dell'Avv. COMBA FEDERICO

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), società elettivamente domiciliata in Milano, via Fatebenefratelli n. 14, presso lo studio degli Avv.ti VILLANI ALESSANDRO e CACCIALANZA MANUELA

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

Voglia l'Il.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

In via principale

*- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dall'attore in favore della [...] *Controparte_2**

*, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via della Moscova 18 a Milano, P.IVA *P.IVA_1*, per la nullità del contratto tra le parti per il superamento dei limite di fondiarietà dell'80% ex art. 38 TUB, riscontrato invece essere dell'86,95%, e/o per la nullità delle clausole 4, 4bis, 7 e 7bis del mutuo in Franchi Svizzeri perché indeterminate ed indeterminabili ex artt. 1418, 1346 cc e/o per la nullità dovuta alla mancata forma scritta della rinegoziazione e conversione del mutuo in Euro, ex art. 117 TUB commi 1 e 3.*

Condannare per l'effetto la convenuta al pagamento della somma di € 102.804,30 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia,

maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, oltre ai costi di perizia pari ad € 2.500,00 oltre IVA,

In via subordinata nel merito

- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dall'attore in favore della banca

convenuta, per il superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, per la parte versata sino al 12.07.2021 e per l'effetto condannare la convenuta medesima al

pagamento della somma complessiva di € 102.804,30 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, oltre ai costi di perizia pari ad € 2.500,00 oltre IVA, oltre che rivedere e correggere il piano di ammortamento -per la parte maturanda - con eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dal contratto di finanziamento;

- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via ulteriormente subordinata nel merito

- accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza delle clausole che regolano la modalità di rimborso del debito, con riferimento al contratto di mutuo fondiario per cui è causa, e per l'effetto condannare la Banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 79.046,12 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, oltre alle spese di perizia pari ad € 2.500,00 oltre IVA, nonché rivedere e correggere il piano di ammortamento per indeterminatezza del tasso - per la parte maturanda - in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa;

- condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via istruttoria

- Disporre CTU tecnico – contabile sul suddetto contratto di mutuo fondiario per cui è causa, finalizzata a determinare l'effettiva entità delle somme indebitamente percepite dalla

Controparte_2, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via della Moscova 18 a Milano, P.IVA P.IVA_1.

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- Dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dal Signor Parte_1 a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti di

Controparte_1;

NEL MERITO:

- Respingere integralmente tutte le domande formulate dal Signor Parte_1 nei

confronti di *Controparte_1*, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, ivi incluse la carenza di interesse ad agire in capo all'attore e l'intervenuta prescrizione;

IN OGNI CASO:

- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 01.10.21, il signor *Parte_1* ha convenuto in giudizio la *Controparte_1* esponendo che:

-in data 26.08.2009 ha, unitamente alla signora *Parte_2* stipulato con la banca convenuta il contratto di mutuo fondiario n. 196/235328 indicizzato al Franco Svizzero per l'importo capitale di Euro 300.000 da restituirsì in 30 anni (doc. 1);

-in data 20.04.2010, gli stessi hanno chiesto la conversione del mutuo *de quo* in un mutuo totalmente in Euro (doc. 3 e 5);

-in data 21.12.2020 il contratto di mutuo originariamente cointestato alla signora *Parte_3* [...] è stato intestato unicamente all'attore;

-ha commissionato nel 2021 una perizia volta ad esaminare il contratto, al fine di verificare la regolarità delle condizioni e della loro applicazione, e di aver riscontrato una serie di anomalie (doc. 2).

Ha dedotto in particolare che:

- il contratto di mutuo, concesso per l'importo di € 300.000 e finalizzato all'acquisto di un immobile al prezzo di € 340.000, è nullo per violazione del limite di finanziabilità dell'80% di cui all'art. 38 T.U.B.;
- il contratto indicizzato al Franco Svizzero è altresì nullo per vessatorietà delle clausole contrattuali di cui agli artt. 4 ("interessi"), 4bis ("deposito fruttifero"), 7 ("estinzione anticipata") e 7bis ("conversione") come statuito con provvedimento AGCM del 13.06.2018 secondo cui le medesime, risultando incomprensibili, impediscono al consumatore di compiere scelte consapevoli e corrette; le suddette clausole sono altresì nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c., in quanto per effetto delle stesse, il mutuatario si troverebbe "a subire il rischio finanziario legato alla conversione del capitale residuo prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale, e poi in Euro al tasso di periodo rilevato al momento dell'estinzione";
- la clausola di pattuizione degli interessi è indeterminata ed indeterminabile in quanto manca l'indicazione del T.A.E. pari al 5,053% in violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 09.02.2000, che la impone ai fini della trasparenza contrattuale, ed in violazione dell'art. 117 TUB secondo cui tutte le condizioni economiche debbano essere rese note in modo chiaro, determinato e determinabile;
- il piano di ammortamento alla francese risulta sviluppato in regime finanziario di capitalizzazione composta, senza alcuna pattuizione tra le parti sul punto, generando anatocismo genetico, implicito ed occulto, e come tale in contrasto con gli artt. 1283 e 1284 c.c.;

- il TAEG effettivamente applicato risulta differente e superiore rispetto a quello dichiarato sul contratto;
- il parametro di indicizzazione non permette una univoca determinazione del tasso;
- il tasso di interesse di mora di cui all'art. 5 del contratto è indeterminato e indeterminabile, in quanto *“difficilmente si riesce a far combaciare la media euribor con la data di ritardato pagamento mentre di fatto viene applicata la media euribor del mese precedente”*;
- il contratto di mutuo convertito in mutuo ordinario è nullo per assenza di forma scritta della rinegoziazione e conversione del mutuo in euro, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, non risultando indicato né il regime finanziario con cui è stata calcolata la rata, né il tasso effettivo, né la base di riferimento (360 o 365) della quotazione Euribor;
- la *CP_2* ha calcolato le rate mensili del mutuo convertito in euro ad un tasso fisso pari al 2,272%, in luogo dell'applicazione del tasso di interesse variabile pattuito in contratto. Tale misura è frutto dell'applicazione di uno spread dell'1,60% e non dell'1,20% indicato nella conferma di conversione (doc. 5);
- il contratto di mutuo è usurario dal momento che, in sede di conversione in euro, il TEG, tenuto conto della rivalutazione del capitale residuo, è risultato pari al 14,383% e quindi superiore sia al Tasso soglia del 9% rilevante al momento della stipula, sia al Tasso soglia del 3,945% rilevante nel corso del II trimestre 2010 allorquando cioè il mutuo è stato convertito; il costo della conversione è stato ricompreso nella nuova operazione in euro, incidendo così negativamente e aggravando di ulteriori interessi, derivandone un TEG al momento della rinegoziazione pari al 4,125%, dunque superiore al tasso soglia d'usura del 3,945%;
- per effetto della moratoria concessa dalla *CP_2* (con sospensione di n. 9 rate e precisamente dalla rata n.133 del 01.04.2021 alla rata n. 141 del 01.12.2021) il piano di ammortamento è stato rimodulato con una doppia applicazione di interessi sull'intero debito residuo anziché sulle sole quote di capitale relativa a ciascuna rata sospesa.

Ha concluso in via principale che, per effetto del ricalcolo dovuto all'usurarietà del contratto, la banca è tenuta a restituire all'attore l'importo di € 102.804,30 calcolato fino alla data del 01.03.2021; ovvero, in via subordinata e per effetto del ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo BOT, che la banca è tenuta a restituire la somma di € 79.046,12.

Ha chiesto l'ammissione di una CTU econometrica volta a determinare le somme indebitamente percepite dalla banca.

Si è costituita in giudizio la convenuta *Controparte 1*, la quale ha contestato quanto *ex adverso* dedotto ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree esponendo che:

- sono intervenute molteplici pronunce che hanno rigettato, ritenendole infondate, tutte le domande formulate dai mutuatari nei confronti della banca sulla base degli stessi argomenti dedotti dall'attore, affermando la piena legittimità dei contratti di mutuo indicizzati al Franco Svizzero e delle clausole ivi contemplate;
- sia la natura di mutuo variabile indicizzato, sia le modalità di indicizzazione erano note al cliente ed emergono chiaramente: dall'art. 4 del contratto (doc. 1), che prevede espressamente che *“Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO”*; dal *“Documento di Sintesi”*, sub allegato *“B”* al contratto (doc. 1, pag. 23), che indica che i parametri di riferimento sono il *“Tasso Libor CHF 6 mesi”* ed il rapporto di cambio tra CHF ed Euro; dal Foglio Informativo consegnato al cliente (doc. 58), il quale ha espressamente dichiarato di averne preso visione prima della stipula, così come risulta dall'art. 10 del contratto;

- in particolare, il funzionamento del meccanismo di indicizzazione è chiaramente e dettagliatamente descritto sia dall'art. 3, sia dall'art. 4 del contratto.

In primo luogo, l'art. 3 prevede che, per tutta la durata stabilita, la parte mutuataria debba versare alla *CP_2* rate mensili costanti (comprehensive di quote e interessi), come da piano di ammortamento allegato, fatti salvi i "conguagli semestrali" descritti dal successivo art. 4.

Il successivo art. 4 prevede, quindi, che il piano di ammortamento allegato al contratto è stato "predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,412% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,940% (tasso di interesse convenzionale)" e con riferimento ad un "tasso di cambio convenzionale" determinato "in Franchi Svizzeri 1,6389 per un Euro".

Così fissati i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali, sempre l'art. 4 prevede, poi, che, fatto salvo il periodo di preammortamento previsto contrattualmente, per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre (scadenti, rispettivamente, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno), "la Banca determinerà" la differenza tra detti tassi convenzionali ed i tassi reali (Libor CHF 6 mesi e tassi di cambio CHF/EURO) rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre, e precisamente:

- l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank offered Rate) *Parte 4* er valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno – 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1 dicembre – 31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR 2 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 1,200 punti percentuali";
- l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Le differenze così calcolate danno luogo, ad ogni scadenza semestrale, ad un "conguaglio positivo o negativo" che viene accreditato ovvero addebitato dalla *CP_2* sullo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la *CP_2* a nome del cliente.

- all'epoca della sua stipulazione, il principale fattore di convenienza del prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona Euro e, conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al Franco Svizzero poteva beneficiare di un minore tasso di interesse; che a causa della crisi economica verificatasi alla fine del 2008, dopo cioè la stipula del mutuo per cui è causa, *CP_1* ha cessato definitivamente di commercializzare il prodotto all'inizio del 2011;
- i rischi contrattuali principali sono stati indicati, altresì, nel foglio informativo reso disponibile dalla *CP_2* prima della stipula (doc. 58), ove si legge che il rischio del prodotto è connesso sia alla variabilità sia del tasso di interesse (trattandosi di mutuo a tasso variabile), sia del tasso di cambio (trattandosi di un mutuo indicizzato ad una valuta straniera).
- l'art. 10 del contratto di mutuo ("*...la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula...*") fa piena prova nei confronti del mutuatario, trattandosi di stipula in forma di rogito notarile, ossia con una solennità che presuppone e implica necessariamente la lettura di tutte le condizioni negoziali;

- la funzione del deposito fruttifero è quella di consentire la creazione di una riserva di valore (una sorta di “cuscinetto”) a favore della parte mutuataria, mediante l’accantonamento degli eventuali conguagli semestrali positivi maturati nel corso del rapporto, onde far fronte ad eventuali futuri conguagli negativi, in tal modo stabilizzando il più possibile la rata fissa che la parte mutuataria paga tutti i mesi;
- i conguagli semestrali ricevuti dal Signor *Pt_1* sono sempre stati positivi, tant’è che alla data del 1 marzo 2010, ossia poco prima della conversione del mutuo (da indicizzato in Franchi Svizzeri in Euro a tasso variabile), il deposito fruttifero collegato al mutuo de quo presentava un saldo positivo pari ad Euro 7.839,22;
- è legittima la clausola di cui all’art. 7 che disciplina il meccanismo di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, risultando chiara nell’esplicitare i due passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata: prima si deve convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento a rate costanti sulla base del “tasso di cambio convenzionale” essendo necessario calcolare l’equivalente dei Franchi svizzeri che il cliente deve ancora restituire alla banca; in secondo luogo, poiché il mutuo è regolato in Euro, l’importo dei franchi svizzeri ottenuto dal calcolo aritmetico indicato sopra deve essere convertito in Euro al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione anticipata al fine di calcolare l’importo effettivamente dovuto dal mutuatario alla banca, mediante una semplice operazione aritmetica;
- il meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero descritto dall’art. 7 del contratto di mutuo è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento in quanto le operazioni relative all’estinzione anticipata del rapporto sono le medesime che la *CP_2* effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali, con l’unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l’unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio Franco Svizzero / Euro e non, anche, il tasso di interesse Libor CHF, coerentemente con il fatto che in caso di estinzione anticipata viene in considerazione il solo capitale e non anche gli interessi;
- parimenti legittima è la clausola di cui all’art. 7 bis che disciplina il meccanismo di conversione, trattandosi di operazione simile a quella dell’estinzione anticipata in quanto, per poter effettuare la conversione la *CP_2* deve prima calcolare il capitale residuo del mutuo, applicando il parametro di indicizzazione valutaria al Franco Svizzero, che costituirà quindi la base di partenza del “nuovo” mutuo convertito. Anche il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di conversione del mutuo si articola in due fasi: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; in un secondo momento, per calcolare la somma in euro che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla *CP_2* si deve riconvertire in tale valuta il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione;
- il criterio di calcolo del capitale residuo in caso di conversione/estinzione anticipata del mutuo corrisponde esattamente al calcolo di indicizzazione che la *CP_2* effettua ogni semestre per determinare i menzionati “conguagli semestrali” da accreditare o addebitare sullo speciale deposito fruttifero associato al contratto. Sennonché l’operazione di conversione (così come quella di estinzione) del mutuo si differenzia dall’operazione di calcolo dei conguagli semestrali in quanto l’unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio Franco Svizzero / Euro e non, anche, il tasso di interesse, giacché si tratta di un’operazione relativa al solo capitale,

che non considera gli interessi. Ne discende che, ove il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (qualora cioè l’Euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero), l’equivalente in Euro del capitale da rimborsare sarà senz’altro inferiore all’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Viceversa, qualora il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia apprezzato sull’Euro, come accaduto nel caso di specie), l’equivalente in Euro del capitale da rimborsare sarà senz’altro maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.

La banca ha perciò dedotto:

- la mancanza di interesse ad agire dell’attore rispetto alle doglianze relative agli artt. 4, 4bis e 7 in quanto i primi due non trovano più applicazione al contratto a far data dal 2010, allorquando cioè il sig. *Pt_1* ha esercitato la facoltà di conversione di cui all’art. 7 bis, mentre l’art. 7 non ha mai trovato applicazione.
- Ha eccepito altresì la prescrizione di tutte le relative domande per intervenuto decorso del termine decennale, in quanto il mutuo è stato convertito il 01.03.2010 mentre il giudizio è stato promosso con citazione notificata il 01.10.21;
- ha contestato la perizia attorea in quanto basata su calcoli errati e su considerazioni giuridiche riservate al giudicante;
- la manifesta infondatezza della doglianza relativa all’asserita indeterminatezza e scarsa comprensibilità degli artt. 4 e 4 bis del contratto, risultando la documentazione contrattuale e precontrattuale chiara e trasparente in ordine al funzionamento del meccanismo di indicizzazione;
- che gli artt. 7 e 7 bis delle condizioni contrattuali non violano le norme di cui al codice del consumo poiché non determinano alcuno “squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti”, e ciò in quanto il meccanismo previsto rappresenta un elemento aleatorio per entrambe le parti e non già per una di esse soltanto;
- che non è possibile neppure configurare la nullità delle suddette clausole, in quanto l’applicabilità del rimedio di nullità è stata prevista dall’art. 36 cod. cons. solamente per le ipotesi elencate dagli artt. 33 e 34 del medesimo codice, tra le quali non rientra la fattispecie in esame;
- che potrebbe tutt’al più ritenersi integrata una mera violazione dell’art. 35 cod. cons., per il quale il Legislatore ha contemplato unicamente il rimedio dell’*interpretatio contra stipulatorem* di cui al comma 2 della stessa disposizione e non anche quello della nullità;
- che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è infondata la doglianza secondo la quale l’ammortamento c.d. alla francese renderebbe indeterminato e/o indeterminabile il tasso di interesse e nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima;
- che è errata la censura inerente l’asserita mancata indicazione del T.A.E., atteso che si tratta di mutuo a tasso variabile indicizzato al “tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero sei mesi” maggiorato dello spread contrattuale di 1,20 punti e che pertanto il tasso è sufficientemente determinato; che è irrilevante il richiamo all’asserita violazione dell’art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 in quanto il mutuo de quo non prevede alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, atteso che i medesimi vengono trattati nel separato rapporto di deposito fruttifero;

- che è priva di pregio la censura secondo cui il TAEG/ISC sarebbe inferiore a quello effettivamente applicato, nonché allo stesso tasso nominale del 4,94% di cui all'art. 4, essendo la stessa fondata su calcoli di parte errati oltreché sull'errato presupposto che il tasso convenzionale del 4,94% sia quello effettivamente applicato: quest'ultimo infatti non corrisponde affatto al tasso nominale annuo effettivamente applicato, consistendo semplicemente nel tasso di interesse convenzionale inizialmente utilizzato per la predisposizione delle rate costanti di cui al piano di ammortamento (venendo poi "rettificate", in aumento o in diminuzione, in base all'andamento del tasso concretamente applicato al contratto, ossia il Libor Franco Svizzero 6 mesi maggiorato dello spread contrattuale);
- in ogni caso la giurisprudenza è pacificamente concorde nell'escludere che, in caso di errata indicazione dell' art. 5 , possa discendere la nullità delle clausole contrattuali relative alle pattuizioni sugli interessi;
- che la censura avente ad oggetto il preteso carattere usurario del contratto di mutuo è del tutto errata, in quanto si fonda unicamente sul presupposto secondo cui gli effetti dell'indicizzazione valutaria, che hanno determinato la "rivalutazione" della somma da restituire alla banca ai fini del conteggio per la conversione, dovrebbero essere inclusi ai fini del calcolo del TEGM da raffrontare con il Tasso Soglia Usura ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura;
- che attraverso la clausola di indicizzazione valutaria viene inserito un elemento di aleatorietà nel contratto che ne va a caratterizzare la struttura stessa, rendendola ontologicamente incompatibile con l'invocata usura;
- che l'usurarietà deve essere valutata al momento della conclusione del contratto di mutuo, con la conseguenza che la clausola di indicizzazione valutaria -producendo i suoi effetti dopo la stipulazione del contratto- non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione circa l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati; che non è possibile includere nel calcolo del TEGM gli effetti non prevedibili prodotti dalle clausole di indicizzazione valutaria sui contratti di mutuo;
- che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, hanno negato l'esistenza nel nostro ordinamento della fattispecie dell'usura sopravvenuta;
- che le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 includono nelle "operazioni escluse" anche le "operazioni in valuta", fra le quali rientrano esplicitamente anche "le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o paniere di valute";
- che è errata la censura relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., atteso che ai fini del calcolo è irrilevante il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 340.000) dovendosi invece considerare il suo valore di stima, che nel caso in esame risultava pari ad € 375.000 (come da perizia resa nell'ambito dell'istruttoria prodromica alla conclusione del mutuo, prodotta al doc. 69); che pertanto l'erogazione di un mutuo per l'importo di € 300.000 rispetta il limite dell'80% del valore del bene immobile ipotecato;
- che in ogni caso, dalla violazione dell'art. 38 T.U.B. non deriva alcuna nullità contrattuale bensì, eventualmente, l'irrogazione di sanzione amministrative o al più l'integrazione di una responsabilità precontrattuale della banca mutuante;
- che è priva di pregio la censura secondo cui la conversione del contratto di mutuo sarebbe nulla per mancanza di forma scritta, in quanto l'accordo tra le parti circa la conversione del mutuo

- indicizzato al Franco Svizzero in un mutuo totalmente in Euro risulta *per tabulas*, proprio dalla documentazione prodotta da controparte (docc. nn. 3, 4 e 5);
- che la conversione del mutuo non comporta la stipulazione di un nuovo contratto, mediante nuovo rogito notarile, rappresentando tale operazione l'esercizio di una facoltà contrattuale prevista dall'art. 7bis;
 - che mediante la conversione del contratto originario non si dà vita ad un nuovo finanziamento, con estinzione del primo, bensì ad una mera modifica del finanziamento già in essere; che pertanto l'attribuzione di un nuovo numero identificativo al mutuo convertito in Euro, dovuta a mere esigenze contabili interne della Banca, non determina la stipulazione di un nuovo e diverso contratto, rimanendo in essere il medesimo rapporto contrattuale, con una modifica -concordata tra le parti- delle condizioni ad esso applicabili;
 - che è inverosimile che l'attore si sia avveduto di non aver ricevuto documentazione attestante l'avvenuta conversione solo dopo oltre dieci anni dalla sua richiesta di esercitare tale facoltà contrattuale, tenuto altresì conto del fatto che mentre in forza del contratto originariamente stipulato l'importo delle rate mensili ammontava ad € 1.600,00 circa, dopo la conversione il signor **Pt_1** è passato a corrispondere rate mensili dell'importo di € 1.200 circa;
 - che ove venisse dichiarata la nullità della conversione, l'effetto sarebbe quello di far "rivivere" *ex tunc*, ossia dall'aprile 2010, le condizioni originariamente previste dal contratto, tra cui il meccanismo di indicizzazione valutaria oggetto di contestazione nel presente giudizio;
 - che avendo l'attore optato per la conversione in un mutuo a tasso variabile, per effetto del quale il tasso di interesse applicato al mutuo convertito è risultato essere "Euribor 3 mesi + spread contrattuale 1,20%" (doc. 5 di parte attrice), è infondata la censura relativa alla pretesa indeterminatezza del tasso;
 - che è del tutto priva di pregio la contestazione secondo cui l'indeterminatezza del tasso dipenderebbe dalla mancata specificazione che la media Euribor 3 mesi di riferimento è quella del "mese precedente" alla scadenza della rata in quanto, trattandosi di tasso variabile, l'Euribor è per sua natura soggetto ad oscillazioni periodiche e la sua incidenza sulla rata dipende logicamente dall'ultima rilevazione disponibile di tale parametro prima del pagamento della rata stessa;
 - che sono irrilevanti le censure inerenti la mancata indicazione del valore del parametro Euribor 3 mesi al momento della conversione del Contratto di Mutuo, nonché quella inerente la mancata indicazione del divisore 365, non essendovi nessuna norma che impone tale specificazione e non derivandone in ogni caso alcuna nullità della clausola relativa agli interessi;
 - che è infondata la doglianza inerente l'asserita applicazione di un tasso fisso in luogo di quello variabile scelto dall'attore, atteso che -a fronte di rate di importo costanti- sono state specificate di volta in volta le somme pagate a titolo di capitale ed interessi, come risulta dal piano di ammortamento ricalcolato prodotto al doc. 9 dallo stesso attore;
 - che è incomprensibile il calcolo eseguito dall'attore attraverso il quale perviene a contestare l'avvenuta applicazione di uno spread del 1,60% in luogo di quello dell'1,20% contrattualmente previsto, e che in ogni caso si tratta di censura infondata;
 - che è incomprensibile la censura relativa all'asserita errata applicazione di interessi in occasione della moratoria concessa, rendendo impossibile una replica sul punto.
- La **CP_2** ha pertanto concluso per il rigetto di tutte le domande attoree, opponendosi altresì all'ammissione di una CTU econometrica in quanto esplorativa.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Interesse ad agire e prescrizione.

È fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo all'attore con riferimento alla domanda di accertamento della nullità dell'art. 7 del contratto, in quanto norma regolante l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo indicizzato al franco svizzero e cioè fattispecie che, nel caso in esame, non ha trovato applicazione, né può più trovare applicazione poiché superata dall'avvenuta conversione in euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del rapporto.

Deve essere altresì accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riferimento a tutte le domande relative a fatti e circostanze anteriori ai dieci anni dalla notifica dell'atto citazione, eseguita il 01.10.21, tra cui rientrano le vicende attinenti alla stipula (intervenuta in data 26.08.2009) del mutuo indicizzato al franco svizzero (i.e. domanda di responsabilità precontrattuale).

Non risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito a seguito dell'eventuale accertamento della nullità delle clausole vessatorie in quanto trattasi di mutuo ancora in essere e le clausole relative alla conversione hanno effetto ancora sulla rateazione attuale e sui pagamenti attuali che sono atti esecutivi parziali di una obbligazione unitaria ancora efficace.

Nullità.

Oggetto principale del giudizio risulta essere la trasparenza o oscurità delle seguenti clausole.

“Art. 4) Interessi.

“Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello [...] % (omissis) mensile, pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del [...] % (omissis) (tasso di interesse convenzionale). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri [...] (omissis) per un Euro 1,00 (tasso di cambio convenzionale).

Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato.

Gli interessi di preammortamento, per Euro [...] (omissis) verranno addebitati sulla prima rata.

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la CP_2 determinerà:

a) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:

a1) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) franco svizzero sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” maggiorato di [...] (omissis) punti percentuali;

a2) l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 (trentuno) maggio o il 30 (trenta) novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.

La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del giorno 1 giugno e del giorno 1 dicembre;

b) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:

b1) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) franco svizzero sei mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno – 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1 dicembre – 31 maggio rilevato sulla pagina LIBOR02 (zerodue) del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di [...] % (omissis) punti percentuali;

b2) l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del Circuito REUTERS e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il giorno lavorativo bancario antecedente.

La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del giorno 1 giugno e del giorno 1 dicembre.

Ad ogni scadenza, l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:

- in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della stessa PARTE MUTUATARIA con le modalità previste al successivo art. 4 bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1 gennaio successivo per il conguaglio riferito al giorno 1 dicembre e al giorno 1 luglio successivo per il conguaglio riferito al giorno 1 giugno;

– in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il giorno 1 dicembre ed il giorno 1 giugno.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al [...] % (omissis).

Qualora il tasso d'interesse (come eventualmente incrementato in applicazione dell'art. 5 – interessi di mora) configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge".

Art. 4 bis Deposito Fruttifero.

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni: - le giacenze saranno remunerate ad un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs n. 213 del 24 giugno 1998 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;

- la CP_2 data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;

- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4;

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della Parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;

- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi;

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista dal presente contratto, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo;

nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la Parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato la CP_2 effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla Parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore, la Parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della CP_2 in caso di rimborso parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà.

Art. 7 Estinzione anticipata.

“A partire dal diciannovesimo mese, è facoltà della parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;

b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.

La parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla BANCA almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata in cui la parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.

Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata.

Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale.

In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita non potrà essere inferiore ad [...] % (omissis) del capitale originariamente erogato dalla CP_2 e sarà in ogni caso escluso l'utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero.

Sia in caso di rimborso parziale che totale, fermo restando quanto previsto circa la sorte del deposito fruttifero, la parte mutuataria dovrà corrispondere un compenso omnicomprensivo di estinzione (art. 40 comma primo del T.U.B. come modificato dal Dlg. 342/99) nella misura seguente:

a) in caso di estinzione entro la scadenza della sessantesima rata di ammortamento, il compenso sarà pari al 3% (tre per cento), calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione

secondo la seguente formula: capitale anticipatamente rimborsato moltiplicato per tre diviso cento;
b) in caso di estinzione successiva alla scadenza della sessantesima rata di ammortamento, il compenso sarà pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento), calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: capitale anticipatamente rimborsato moltiplicato per uno virgola cinque diviso cento.

Esempi di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 relativi ad un capitale restituito anticipatamente di euro 1.000,00 (mille virgola zerozero):

1) compenso onnicomprensivo di estinzione 1,50% (uno virgola cinquanta per cento): 1.000,00 (mille virgola zero zero) X 1,50/100 (moltiplicato uno virgola cinquanta diviso cento) uguale a Euro 15,00 (quindici virgola zero zero);

2) compenso onnicomprensivo di estinzione 3% (tre per cento): 1.000,00 (mille virgola zero zero) X 3/100 (moltiplicato tre diviso cento) uguale a Euro 30,00 (trenta virgola zero zero);

Nessun altro onere potrà essere addebitato alla parte mutuataria oltre al compenso di estinzione così come sopra indicato.

La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo.

Si conviene, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, che nessun compenso né altra prestazione a favore della banca saranno dovuti dalla parte mutuataria per estinzione anticipata nell'ipotesi che il presente mutuo sia finalizzato all'acquisto della prima casa”.

Art. 7 bis – Conversione.

“La Parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro.

Nell'esercizio di tale opzione la Parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione.

Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla CP_2 almeno 60 (sessanta) giorni prima della data indicata per la conversione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto.

La Parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo.

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero. L'importo così determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.

Per l'esercizio delle facoltà sopra descritte la Parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la CP_2 potrà non accogliere la richiesta di conversione. Le ulteriori pattuizioni

eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa".

Si tratta di questione non nuova, seriale seppur molto complessa e dibattuta e su cui di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione n. 30556 del 3.11.2023 e Corte di Appello di Milano sent. N. 3177/2023, tra le medesime difese tecniche, nonché per ultimo il Tribunale di Milano n. 6054/2024, nonché Tribunale di Torino dott. E. CP_3 31.7.2023 e TAR CP_4 25.5.2023 n.11033 di conferma del provvedimento dell'AGCM del 2018, nonché l'^{Contr} con i suoi collegi di coordinamento n. 7727/2014 e n. 5874/2015, nonché la scrivente con sentenza n. 9265 del 25.10.2024; si rinvia a queste pronunce per l'analisi dei diversi aspetti e si ritiene di dover riprendere l'analisi dagli approdi raggiunti da queste pronunce, cercando di aggiungere e non ripetere e di approfondire la doverosa analisi delle fattispecie e dell'applicazione del diritto dei consumatori.

Formulazione del contratto di mutuo.

Art. 4 Interessi.

Dalla lettura dell'art. 4 emerge quanto segue.

In primo luogo, la rubrica della clausola contrattuale "Interessi" inganna in quanto non disciplina solo gli interessi; in realtà, parla anche della rivalutazione del capitale tempo per tempo restituito.

La parola "capitale" appare, per la prima volta, solo all'ottavo capoverso e in una locuzione dal contenuto ambiguo; ciò rappresenta un evidente filtro comunicativo di oscurità rispetto alla comprensibilità e inequivocità che deve caratterizzare un testo contrattuale destinato ai consumatori.

Una clausola contrattuale disciplinante oggetti (interessi e capitale) diversi diventa ingiustificatamente lunga (due pagine dattiloscritte) tale che ne rende già solo faticosa la lettura.

La virtuosa tecnica di suddividere in articoli diversi argomenti diversi non è stata seguita mentre avrebbe agevolato la comunicazione e quindi la comprensione e allora si sarebbe stato in linea con il principio di trasparenza e con gli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale.

Il concetto di trasparenza comunitario impone un rigore di coerenza del titolo della clausola pattizia con il suo contenuto, impone che non si crei ambiguità in un testo contrattuale, lì ove vi è una asimmetria informativa. Pertanto, se si parla di interessi non si conviene alcunché sulla rivalutazione del capitale; non si salta dal primo al secondo comma dal parlare di interessi al parlare di capitale per poi tornare a parlare di interessi e infine riparlare (senza mai citarne il termine chiaro di "capitale") ancora di capitale.

Inoltre, involuta è la formulazione della seguente pattuizione: "*La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del giorno 1 giugno e del giorno 1 dicembre*" (qui compare per la prima volta la parola capitale).

Non si riesce a capire subito a quale differenza faccia riferimento, visto che nei due periodi precedenti si parla di due diverse differenze e poi vi è un a capo.

Dalle spiegazioni offerte dalla banca in questa sede, si capisce che trattasi di "somma algebrica delle rivalutazioni descritte nei punti 1 e 2" e quindi al più de "la differenza delle differenze" (non "la

differenza così determinata”). È evidente che la assoluta e voluta incomprendibilità del testo rende impossibile capire quale fosse la propria obbligazione assunta.

Ma l'incomprendibilità di tale periodo riguarda anche la individuazione della base imponibile di questa operazione: tali singole differenze di tasso di interesse e di tasso di cambio dovrebbero essere applicate a “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono...”. Nulla è liquidato semestralmente “alla parte mutuataria”. Se per liquidare indichiamo corrispondere, il prestito è corrisposto all’inizio e la banca non liquida interessi al mutuatario. Diverso -ma di significato opposto alle parole usate e quindi assolutamente oscuro e non trasparente o cristallino come devono essere le clausole predisposte in un contratto con un consumatore- è applicare tali differenze agli importi versati “dal” (e non “al”) mutuatario per capitale e interesse nel semestre precedente. Ma questa interpretazione non è evincibile dal suo opposto se non con uno sforzo che non compete al consumatore (e più genericamente al mutuatario) al momento della conclusione del contratto.

Ancora, viene dato rilievo contenutistico e grafico a qualcosa di meno significativo (“tasso di interesse convenzionale”) mentre il tasso davvero effettivamente applicato non è valorizzato né in grassetto, né in maiuscolo e nemmeno tra le virgolette (gli interessi effettivamente dovuti). È evidente che si vuole allontanare l’attenzione dal cuore della previsione contrattuale e fonte del debito.

Il mutuo poi è sprovvisto di piano di ammortamento, perché il documento consegnato è un piano di ammortamento del solo capitale e non degli interessi e privo di qualsiasi esempio anche solo del primo certo conguaglio; ciò non permette di capire l’entità dell’impegno mensile.

Manca quindi la consapevolezza dell’entità dell’impegno economico giuste le ambiguità evidenziate giusta anche l’assenza della consegna di un piano di ammortamento del tasso di interesse e anche in quanto non è indicata la differenza iniziale tra il tasso convenuto e il LIBOR, così come la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e quello effettivo.

L’estinzione anticipata.

Quanto all’art. 7 (la cui formulazione rileva per i suoi riflessi sulla fase della conversione), anche qui la tecnica di redazione è la stessa (sebbene la fattispecie non rilevi direttamente in questo caso) ma rileva ai fini della valutazione d’insieme della tecnica redazionale.

Articolo lunghissimo: 17 capoversi.

La conversione in franchi e la riconversione in euro è spiegata di nuovo in maniera discorsiva mentre è spiegato il calcolo per calcolare il costo del 3%. Quindi, dalla differente formulazione della stessa clausola, ove si è voluto far capire effettivamente quali operazioni matematiche vadano svolte per calcolare un certo importo, si è indicate le basi imponibili e operazioni stesse; ove non si è voluto (ossia in questa conversione finale), non lo si è fatto.

Infine, sulla ambiguità di questo articolo, pesa quanto già la giurisprudenza ha più volte illustrato ossia la base imponibile del capitale “restituito” invece del capitale “residuo” nonché la ulteriore conversione degli arretrati (già previamente convertiti periodicamente) rende del tutto oscura e confusa la clausola, tale da rendere impossibile capire l’impegno economico assunto.

Art. 7 bis – Conversione.

Le stesse argomentazioni già declinate per le altre previsioni contrattuali valgono per la presente in quanto le ambiguità relative alla conversione valutaria permangono anche nella fase della conversione "in euro".

Le conseguenze della mancanza di chiarezza sono ben illustrate nella pronuncia del Tribunale di Torino *cit* ove si evidenzia che non chiarendo né nell'art. 4 né nell'art. 7 e né nell'art. 7 bis gli effetti concreti della reiterata conversione valutaria non si è permesso al mutuatario di percepire gli eventuali vantaggi della indicizzazione valutaria. *"In linea teorica, la clausola di indicizzazione opera in modo bilaterale ed espone entrambe le parti al rischio di variazioni. Degno di nota è che la facoltà di estinguere anticipatamente il contratto e convertire il mutuo – correttamente presentata – consentirebbe al mutuatario di usare l'andamento positivo del cambio e le giacenze del conto deposito per abbattere il debito in linea capitale, ad es. tramite conversione o surroga. Senonché, l'assoluta opacità dell'informazione contrattuale, opacità che pour cause colpisce proprio questi due meccanismi, paralizza nei fatti la facoltà del mutuatario, mettendo al riparo CP_1 per l'eventualità di un andamento del cambio CHF/Eur a lei sfavorevole, cioè con apprezzamento dell'Euro sul Franco. Resta confermato, conseguentemente, che la clausola in esame ha un funzionamento squilibrato, in danno del consumatore e in violazione della buona fede oggettiva"* (Trib. Torino *cit.*)

Per quanto concerne le possibili conseguenze delle pattuizioni, l'obbligo di trasparenza consumeristico esige che le clausole che illustrano i meccanismi di quantificazione degli impegni economici non siano generici; a riguardo, i numeri contano di più delle parole; un esempio, sull'impatto di un aumento del tasso di cambio sul vero potenziale debito residuo (ossia anche sul capitale) sarebbe stata l'informazione necessaria per far sì che il consumatore mutuatario si accorgesse del passo che stava compiendo (così anche TAR Lazio *cit.*)

Le clausole devono essere disvelanti, non evanescenti e sfumate.

Del resto, dalla lettura del rendiconto periodico, il cliente non avrebbe tratto elementi per monitorare il rischio di cambio in quanto il debito residuo era indicato in euro non convertiti in franchi svizzeri.

4 bis Deposito Irregolare.

Una speciale menzione va fatta anche dell'art. 4bis e del sistema dei conguagli.

Il tasso di rendimento di tale deposito era pattuito al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs n. 213 del 24 giugno 1998 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge.

Tale art. 2 statuisce quanto segue "1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto".

Il tasso, quindi, rimaneva non comunicato in sede di stipula, mai indicato nelle comunicazioni successive e non più rilevato alla data della conclusione del contratto. Non è stato indicato neanche dalla banca nel presente giudizio.

Il tasso è stato successivamente sostituito dal tasso BCE.

Il richiamo pattizio a tale norma non è di sicuro trasparente per l'individuazione di un tasso perché presuppone la conoscenza del tasso che ha sostituito il tasso di sconto.

Il tasso del deposito fruttifero è poi inferiore di 1 punto percentuale anche a tale tasso che è il tasso di prestito della Banca Centrale alle Banche private europee.

In termini economici, può dirsi che il tasso BCE è un tasso basso; ad esso, andava applicata una riduzione di un punto percentuale.

Considerato poi che nel deposito, normalmente il denaro è a disposizione del cliente (art. 1834 c.c.); invece, in questo caso sussisteva un vincolo di indisponibilità generale con possibilità di utilizzo solo per i conguagli mentre l'unica che ne aveva la piena disponibilità era la banca (art. 1872 c.c.), tale utilizzo veniva svolto ad un tasso più basso di quanto avrebbe praticato la BCE e quindi tale deposito si risolveva in un finanziamento alla banca ad un tasso più basso di quanto praticato dalla BCE.

Il diritto dei consumatori.

Gli articoli 4, 4 bis, 7 e 7 bis definendo la prestazione del mutuuario rappresentano le clausole che disciplinano l'«oggetto principale del contratto» e quindi un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell'importo messo a disposizione dal creditore.

Che queste clausole non siano state oggetto di trattativa individuale è evidente per il fatto che sono identiche in molteplici rapporti conclusi a distanza di 4 anni e sono altresì identiche a formulari conclusi fino a quasi dieci anni successivi come emerge dalla pronuncia dell'AGCM; né comunque risulta dedotto dalla banca che tali clausole siano state oggetto di trattativa individuale.

L'art. 4 della Direttiva Comunitaria n. 93/2013 prevede che *“(…) il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”*.

La Corte di giustizia UE n. 776/2021 prescrive che detto articolo deve essere interpretato nel senso che *“nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuuario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo”*.

Sulla oscurità di queste clausole si è pronunciata già l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato con forza di prova legale, da superare a carico della banca: *"In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, cod. consumo, una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM che aveva, invece, affermato il contrario)"* Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23655 del 31/08/2021, Rv. 662338 - 02).

Quanto dedotto dalla banca non è sufficiente a vincere la presunzione semplice di legge derivante dall'accertamento della AGCM confermato dal TAR che ha ulteriormente approfondito e stressato l'importanza della presenza delle formule matematiche ed in ogni caso questo giudice ha individuato i suesposti motivi per cui le clausole del contratto non possono dirsi trasparenti, comprensibili anzi sono involute ed ambigue.

Come chiarito, con precedente specifico proprio in materia di trasparenza nei contratto di mutuo indicizzato in valuta straniera, *"poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull'idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva e non può quindi essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime"* in particolare, *"l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in maniera chiara e comprensibile deve intendersi imporre non soltanto che la clausola in questione sia grammaticalmente chiara e comprensibile, ma anche che le ragioni economiche sottostanti all'applicazione della clausola contrattuale nonché il rapporto della suddetta clausola con altre clausole del contratto siano chiare e comprensibili per il medesimo consumatore"* (CGUE SENTENZA DEL 30. 4. 2014 – CAUSA C-26/13, Kasler).

Le clausole avrebbero dovuto chiarire apertamente e in un articolo *ad hoc* che il prestito denominato in euro era in realtà in franchi svizzeri e ciò non era solo una indicizzazione classica del tasso ma una trasformazione continua del capitale e degli interessi trasformazione cui non è stata sottoposta la controprestazione del mutuante e del tutto non chiara in quanto con una quantificazione periodica parziale *ex post* e per quanto concerne la conversione solo in sede di estinzione o conversione mai invece in sede di comunicazioni periodiche.

Vessorietà giuridica ed economica.

Come statuito dall'art. 34 comma 2 cod. consumo, quando l'oggetto del contratto è ambiguo, non chiaro, non trasparente, esso ridiventa sindacabile sotto la lente della vessatorietà e nel caso di specie, obbligare -senza dirglielo- la parte più debole informativamente e comunque il non predisponente a convertire periodicamente la propria prestazione a fronte di un prestito ricevuto in euro appare rientrare appieno nel concetto di eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi.

Del resto, come emerge dalla ricostruzione delle parti in questo e negli altri procedimenti già conclusi con sentenza, che il contratto fosse venduto solo parlando della indicizzazione al Libor (e non anche

trattando della continua conversione della moneta di calcolo) è fatto incontestato.

Lo squilibrio giuridico va valutato tra le singole prestazioni: la prestazione del professionista non è indicizzata, quella del consumatore sì e in maniera eccessiva perché “doppiamente” indicizzata. La conversione valutaria non crea una alea bilaterale perché la banca ha già adempiuto alla propria prestazione (priva di conversione), rimane da adempiere solo la prestazione del mutuatario che è l'unica influenzata dall'alea.

È ben vero che il guadagno potrebbe in casi del tutto residuali (ossia crollo del sistema svizzero) ridursi o venir meno o manifestarsi in una perdita per la banca e quindi venendo all'analisi dell'eccessivo squilibrio economico -dopo aver accertato già l'esistenza di un eccessivo squilibrio giuridico-, si osserva quanto segue.

Quanto all'equilibrio economico, pesa il fatto che tra i due contraenti, per definizione, chi è dotato di informazioni è il professionista che ha individuato a quale tasso in base alle condizioni attuali era disposta a concedere un prestito e, offuscando la conversione valutaria, ha anche considerato eventuali possibili sviluppi della politica monetaria nazionale. Del resto, mentre il Libor è un tasso di scambio ipotetico tra banche e da queste influenzato, il franco svizzero è una moneta di uno Stato sovrano e il franco svizzero è tendenzialmente forte sia per il sistema fiscale nazionale che per il sistema bancario e imprenditoriale e non ultimo per la neutralità in caso di guerra della nazione svizzera. Pertanto, **scommettere sul franco forte è sicuramente più razionale della scommessa contraria** e meno pericoloso.

Sussiste quindi, tra le controprestazioni in analisi, uno squilibrio economico ed eccessivo perché le prestazioni del solo consumatore sono soggette ad alea e l'alea doppia ed assunta inconsapevolmente e prevalentemente a suo carico in quanto scommettere sul crollo della Svizzera appare sicuramente una strada più impervia del suo contrario.

A ciò si aggiunga che il consumatore mutuatario del tutto ignaro degli importi esatti dei tassi pattuiti (come su spiegato), sin dal primo mese per la iniziale e preconstituita differenza tra il tasso di interesse convenzionale ed il tasso effettivo e tra il tasso di cambio convenzionale e quello effettivo, accantonava una cifra nel deposito irregolare (deposito senza spese in quanto meramente accessorio); si aggiunga altresì che la banca acquisiva la possibilità di utilizzare le somme accantonate nel deposito irregolare (art. 4 bis pure investito dalle doglianze di vessatorietà dell'attore) ad un tasso per il consumatore ignoto ed agevolato rispetto al mercato del credito.

Deve concludersi che l'insieme di questi elementi costituisce eccessivo squilibrio economico tra le prestazioni.

Di conseguenza, le pattuizioni sulla conversione in franco svizzero rimaste nella ambiguità fino al calcolo del 2010 che hanno contribuito a sbilanciare economicamente in maniera eccessiva il contratto con il consumatore, violando la buona fede, sono inefficaci nei confronti del consumatore e le somme versate a titolo di conversione in franchi svizzeri vanno restituite oltre interessi legali dalla domanda.

Restituzioni.

Come da specifica di conversione (doc. 2), vanno restituiti gli importi addebitati per la conversione valutaria oltre alle spese per la conversione per un totale di euro 35.337,11 oltre interessi legali dalla domanda al saldo che sono state oggetto dell'ammortamento successivo alla conversione.

Limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.

È infondata la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario *de quo* per l'asserito superamento del limite di finanziabilità in violazione dell'art. 38 T.U.B.

Secondo il recente condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 33719/22), *“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”*.

Sul punto risulta pertanto superflua ogni considerazione in ordine all'accertamento del rapporto percentuale tra somma concessa e valore dell'immobile.

Forma scritta.

È priva di pregio la doglianza relativa alla nullità del contratto per mancanza di forma scritta della rinegoziazione e conversione del mutuo in euro, in asserita violazione dell'art. 117, commi 1 e 3 T.U.B.

L'operazione di conversione risulta infatti già disciplinata dall'art. 7 bis del contratto.

Dalla documentazione prodotta risulta che l'attore, con comunicazione ricevuta dalla convenuta il 01.02.2010 (doc. 3), ha formulato richiesta di conversione del mutuo indicizzato al franco svizzero in un mutuo a “Tasso Variabile Euro piano di ammortamento alla Francese” e che la richiesta, una volta effettuato il conteggio ai fini del calcolo del capitale residuo, è stata accettata dalla Banca con lettera del 01.04.2010 (doc. 5).

L'attore ha contestato il valore probatorio del documento nonché il contenuto di tale accettazione in quanto riportante condizioni economiche asseritamente diverse da quelle effettivamente applicate, ma non ha contestato l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di conversione che anzi è pacifica e non può essere stata ignorata dall'attore, avendo comportato per il medesimo il passaggio dal pagamento di una rata mensile di € 1.600,00 a quella di € 1.200,00.

Poiché risulta che l'esercizio della facoltà di conversione è già disciplinata nel contratto di mutuo stipulato con atto pubblico, a cui l'attore ha prestato il proprio consenso, la domanda di nullità per carenza di forma scritta deve essere rigettata.

Tasso di interesse contrattuale post conversione.

Con censure che permangono poco chiare anche all'esito dell'invito rivolto a parte attrice, formulato con provvedimento del 20.10.23, di *"esporre in maniera completa e per punti le proprie doglianze - così come riportate nell'atto di citazione e nelle memorie- unitamente ai corrispondenti argomenti numerici e di tecnica bancaria e finanziaria in modo che ad ogni premessa in diritto corrisponda la sua esplicazione contabile"*, risulta che il signor **Pt_1** rilevando la mancata formalizzazione di un atto avente ad oggetto la nuova operazione in euro, ha contestato: la mancata indicazione della base euribor e comunque l'avvenuta applicazione di una quotazione base su 365 giorni più conveniente per la banca; l'effettiva applicazione dell'indicizzazione "media euribor 3 mesi" in quanto la rata ha scadenza il primo giorno del mese, mentre la media la si può conoscere solo alla fine del mese; l'applicazione, alla prima rata del mutuo convertito, di un tasso del 2,272% ritenendolo "frutto dell'applicazione di uno spread dell'1,60% e non del 1,20% riportato nel documento" di accettazione della conversione; l'applicazione di un TAEG difforme da quello indicato sempre nel medesimo documento di accettazione della conversione.

Tutte le censure sono prive di pregio.

Premesso che è stato lo stesso attore ad optare, all'atto della conversione, per un mutuo a Tasso Variabile Euro con piano di ammortamento alla Francese (doc. 2, all. 11 "Richiesta conversione"), si rileva che:

- trattandosi di consumatore, si applica l'anno di 365 giorni e non quello commerciale: la mancata indicazione non comporta equivocità né indeterminazione stante la funzione dello specifico finanziamento;
- il parametro euribor è un indicatore oggettivo da cui non può derivare alcuna indeterminazione: ove la rata ha scadenza il primo giorno del mese, deve applicarsi l'ultima rilevazione disponibile;
- l'asserita applicazione, alla prima rata del mutuo convertito, di un tasso del 2,272% non trova riscontro in quanto il tasso di interesse effettivamente applicato è risultato più basso: sebbene nel piano di ammortamento prodotto (doc. 2.11, all. 2) sia stato indicato l'importo di € 620,96 a titolo di interessi della prima rata, dall'estratto conto periodico (doc. 2.11, all. 3, pag. 2), non contestato, risultano invece pagati interessi per € 601,20;
- la doglianza inerente l'applicazione di un TAEG difforme a quello indicato è generica e inammissibile, non essendo stato neppure indicato il TAEG che risulterebbe effettivamente applicato.

Ammortamento alla francese.

Parimenti infondate risultano le doglianze attoree relative all'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese che, in quanto tale, risulterebbe "sviluppato in regime finanziario di capitalizzazione composta, senza alcuna pattuizione tra le parti sul punto, generando anatocismo genetico, implicito ed occulto".

Invero, occorre rilevare che il piano di ammortamento alla francese opera attraverso rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, circostanza che, di per sé, non comporta anatocismo, posto che gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).

Sul punto si è di recente soffermata anche la Suprema Corte di Cassazione, che in assenza della prova di altri elementi non può che ritenersi applicabile anche al caso di specie. Quest'ultima ha in primo

luogo illustrato il funzionamento dell'ammortamento alla francese, specificando che "il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale". A fronte di tale meccanismo, la Suprema Corte ha dunque escluso che "la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo" (Cass. n. 15130/2024).

Usura

Risulta errata e dunque infondata la doglianza relativa alla pretesa usurarietà del mutuo oggetto di causa.

Parte attrice ha dedotto che, per effetto dell'incidenza del costo di indicizzazione del capitale residuo al momento della conversione in euro, il TEG, tenuto conto della rivalutazione del capitale residuo, è risultato pari al 14,383% e quindi superiore al Tasso soglia del 9,00 rilevante in sede di stipula; e che il costo della conversione è stato altresì ricompreso nella nuova operazione in euro, derivandone un TEG al momento della rinegoziazione pari al 4,125%, dunque superiore al tasso soglia d'usura del 3,945% rilevante nel corso del II trimestre 2010 allorquando cioè il mutuo è stato convertito in euro.

Senonché, la maggiorazione lamentata è venuta meno e sarà oggetto di restituzione per i motivi suesposti.

Deve infine essere rigettata l'ultima doglianza di parte attrice inerente l'asserita applicazione di un doppio tasso di interesse nel corso della moratoria concessa nel 2021 in quanto genericamente formulata e comunque frutto di allegazioni rimaste sformite di prova.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..

- P.Q.M.-

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- **accoglie parzialmente** le domande dell'attore e dichiara la vessatorietà delle clausole 4 e 7 bis del contratto di mutuo rep. 75236 del 26.6.2008 notaio dr *Persona_1* e per l'effetto condanna

Controparte_1 a corrispondere a *Parte_1* l'importo di euro 35.337,11 oltre interessi legali dal 01.10.2021 al saldo;

- **condanna** *Controparte_1* a rimborsare a *Parte_1* [...] le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 786,00 per spese e di euro 4925,00 oltre al rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge.

Milano, 10 Marzo 2023

Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili